

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1369 del 16/03/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 - Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato Via Statale Nord n.162, in Comune di Mirandola (MO) - Modifica sostanziale - Pratica Arpae n. 36830/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1469 del 16/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 - Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato Via Statale Nord n.162, in Comune di Mirandola (MO) - Modifica sostanziale - Pratica Arpae n. 36830/2025**

**La dirigente responsabile di Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena**

**VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

il D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i."

## **PREMESSO CHE:**

La ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162, in Comune di Mirandola (MO) (di seguito: Ditta), è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo, bonifica o demolizione) con un processo di lavaggio per l'ottenimento di aggregati riciclati (EoW), conformi alle norme UNI di settore (soil washing) situato in Via Statale Nord 162, Comune di Mirandola (MO). L'autorizzazione ha validità fino al 05/07/2034.

L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06;
- nulla osta sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

Presso l'impianto sono attualmente autorizzate la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) e il recupero (R5) di rifiuti inerti; l'attività di recupero consiste nella produzione di aggregato recuperato per un quantitativo pari a 45.000 ton/anno.

**RICHIAMATO** l'art. 8 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n° 127 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", il quale prevede che le ditte già autorizzate ai sensi dell'art. 208 presentino, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo Decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;

## **VISTE:**

l'istanza che la Ditta ha presentato in data 03/03/2025 (prot. n. 40701) volta ad ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione n.DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 al D.M.127/2024;

l'istanza che la Ditta ha presentato in data 04/11/2025 (rif. prot. ARPAE n. 195906, successivamente integrata con nota prot. 210487 del 27/11/2025), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica sopra citata per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

## **CONSIDERATO CHE:**

le modifiche proposte con l'istanza del 04/11/2025 consistono sostanzialmente nella riorganizzazione degli stoccaggi esterni e la creazione di un corpo esterno suddiviso in n.6 tunnel da realizzarsi in adiacenza al lato Sud del Fabbricato 15bis esistente. In particolare, le n. 4 baie esterne lato Nord autorizzate saranno accorpate in n. 2 uniche baie preposte al solo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, mentre i n.6 tunnel previsti sul lato Sud saranno preposti allo stoccaggio delle frazioni in uscita.

Non si prevedono nuove emissioni, né nuovi scarichi, né modifiche dei quantitativi in stoccaggio,

L'attività non è soggetta alla normativa di prevenzione incendi.

La ditta ha inoltre aggiornato le rappresentazioni planimetriche con la progettazione esecutiva dei macchinari, in quanto rispetto al progetto definitivo autorizzato sono state realizzate differenti collocazioni ed ingombri dei macchinari, confermando tuttavia la potenzialità già approvata a livello di progettazione definitiva.

Per la realizzazione dei tunnel per lo stoccaggio delle EoW in uscita, la ditta ha presentato con le integrazioni la documentazione necessaria al rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di Mirandola comprensiva di Documentazione sismica.

## **DATO ATTO CHE:**

Con nota prot. n. 211904 del 28/11/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona, alla quale sono state invitate le amministrazioni interessate: Comune di Mirandola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio della Bonifica Burana, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 17/12/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n.807 del 05/01/2026), e in quella sede gli Enti presenti hanno concordato sulla necessità di acquisire la documentazione riportata nella richiesta di integrazioni a cura del SAC di ARPAE (prot. n.812 del 05/01/2026).

In data 13/01/2026 (Rif. prot. ARPAE n.5009) la società proponente ha presentato la documentazione integrativa sopra citata (successivamente integrata volontariamente con nota prot. n. 16033 del 28/01/2026), che è stata oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente, ed esposti nel corso della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2026; in tale occasione non sono emersi motivi ostativi alla modifica dell'Autorizzazione. Dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n. 35313 del 24/02/2026).

#### **DATO ATTO, INOLTRE, CHE:**

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente:

- prot. n. 195906 del 04/11/2025: istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n. 210487 del 27/11/2025: completamento dell'istanza;
- prot. n. 16033 del 28/01/2026: integrazione volontaria relativa Permesso di Costruire;
- prot. n. 5009 del 13/01/2026: integrazioni a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/12/2025;

con prot. n. 40701 del 03/03/2025, la Ditta ha presentato istanza di adeguamento al DM 127/2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

con nota n.158812 del 08/09/2025 il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 al fine di acquisire i pareri in merito all'adeguamento dell'autorizzazione al DM 127/24 e nei tempi previsti non sono pervenuti pareri ostativi, mentre è pervenuto il parere positivo del Consorzio di Bonifica e il contributo istruttorio del Presidio Territoriale di ARPAE di Carpi (rif. prot. ARPAE n. 177048 del 07/10/2025), nel quale si esprime parere favorevole alle condizioni ivi indicate.

durante il procedimento per la modifica relativa al layout e alla realizzazione dei tunnel di stoccaggio delle materie in uscita dal processo di recupero di cui all'istanza prot. 195906 del 04/11/2026 sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- prot. ARPAE n.23716 del 06/02/2026 con cui il Comune di Mirandola ha trasmesso il Permesso di Costruire prot. 5816 del 06/02/2026;
- prot. n. 31047 del 17/02/2026 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni;

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, A.C.R. di Reggiani Albertino Spa risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena.

#### **RITENUTO:**

di inserire nel presente atto anche gli esiti del procedimento relativo all'adeguamento al DM 127/24 per ragioni di opportunità gestionale, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo;

## CONSIDERATO CHE:

le modifiche proposte comportano la necessità di sostituire le planimetrie allegate alla determinazione DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 con le planimetrie di progetto esecutivo allegate all'istanza di modifica e di aggiornare gli allegati: "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti" e "Allegato EoW" per recepire le modifiche ai quantitativi e le prescrizioni relative alla modifica proposta e all'adeguamento al DM 127/24;

le modifiche proposte non comportano cambiamenti in merito agli scarichi autorizzati; inoltre la progettazione esecutiva ha definito per ciascuna area di stoccaggio una caditoia grigliata centrale ed una canaletta grigliata arretrata rispetto all'ingresso della baia o tunnel e, per evitare qualsiasi interferenza con le aree esterne, in ogni accesso alle baie o tunnel saranno predisposte delle cunette che fungeranno da separazione certa di eventuali sversamenti e/o ingresso di acque meteoriche. Si ritiene, pertanto, necessario allegare all'atto autorizzativo la planimetria delle reti delle acque aggiornata;

in merito al rumore, con le integrazioni la ditta ha presentato "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta in data 9/12/2025 dal TCAA Ing. Mantovani, contenente l'analisi dello scenario acustico conseguente la realizzazione dei sei tunnel funzionali all'ottimizzazione della logistica stoccaggio, è stata inoltre inviata la dichiarazione di invarianza acustica a firma dello stesso TCA. Le modifiche introdotte non comportano l'inserimento di nuove sorgenti acustiche, né la modifica degli orari di lavoro. Rispetto a quanto precedentemente valutato varia la collocazione della pala gommata, modifica che non comporta variazione dello scenario acustico prospettato, confermando il rispetto dei limiti acustici. Le modifiche prospettate non comportano peggioramento dello scenario acustico; pertanto l'insediamento è compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione che vengano confermate le prescrizioni previste nella AU vigente, allegando al presente atto le planimetrie revisionate

Si da atto che le modifiche proposte variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono ricalcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, come segue:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5 – Rifiuti non pericolosi**:  $45.000 \text{ t/a} \times 12 \text{ €/t} = \mathbf{540.000,00 \text{ €}}$  con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO **D15 – Rifiuti non pericolosi**:  $585 \text{ t} \times 140 \text{ €/t} = \mathbf{81.900,00 \text{ €}}$  con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00€;

**per un importo complessivo pari a 621.900,00 €**

## RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta perfezionata nel corso del procedimento, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento

## DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n.

151/2025 le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

che a seguito della revisione organizzativa disposta con la D.D.G. n. 7/2026, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di “Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni” e di “Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni” vengono modificate e rinominate “Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia” e “Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia”

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

#### **DETERMINA:**

1. Di autorizzare la modifica della Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 ad A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di gestione rifiuti localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO), nel nome del suo rappresentante pro-tempore, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;
2. di sostituire le planimetrie allegate alla determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024:
  - “Tav. N - Planimetria con indicazione degli stoccaggi previsti in impianto - Rev. Febbraio 2024” (rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)
  - “Tav. F - Planimetria gestione acque e reflui di processo - Rev. Dicembre 2023” (rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)
  - “Tav. D2 - Planimetria con indicazione dei flussi interni - Rev. Febbraio 2024” (rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)
  - “Tav. K - Pianta di dettaglio: lay-out impiantistico di progetto - Rev. Febbraio 2024” (rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)

con le seguenti planimetrie, allegate al presente atto:

- “Tav. N - Planimetria con indicazione degli stoccaggi previsti in impianto - Rev. Gennaio 2026” (rif. prot. ARPAE 5009 del 13/01/2026)
  - “Tav. F - Planimetria gestione acque e reflui di processo - Rev. Gennaio 2026” (rif. prot. ARPAE 5009 del 13/01/2026)
  - “Tav. D1 - Planimetria con indicazione dei flussi: ingresso e uscita- Rev. Gennaio 2026” (rif. prot. ARPAE 5009 del 13/01/2026)
  - “Tav. D2 - Planimetria con indicazione dei flussi interni - Rev. Gennaio 2026” (rif. prot. ARPAE 5009 del 13/01/2026)
  - “Tav. K - Pianta di dettaglio: lay-out impiantistico di progetto - Rev. Gennaio 2026” (rif. prot. ARPAE 5009 del 13/01/2026);
3. di approvare l’“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti” della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024;
  4. di dare atto che l’“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti” della presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato della DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024;

5. di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Mirandola, del Permesso di Costruire Protocollo N. 0005816 del 06/02/2026 (prot. ARPAE n.23716 del 06/02/2026) relativo alla realizzazione dei tunnel preposti allo stoccaggio dei materiali recuperati (EoW) in uscita, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni in esso contenute. Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti previsti nel Permesso di Costruire devono essere trasmesse al SUE del Comune di Mirandola e per conoscenza ad ARPAE;
6. di stabilire che le opere dovranno essere eseguite conformemente al progetto approvato;
7. di stabilire che la Ditta deve comunicare al Comune di Mirandola e ad ARPAE SAE di Modena la data di inizio lavori, la data di ultimazione e quella di messa in esercizio;
8. di prendere atto che le modifiche al layout già richieste con SCIA direttamente al Comune di Mirandola si ritengono legittimate in quanto non sostanziali e di natura prettamente edilizia;
9. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
10. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
11. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere prestata in riferimento alle disposizioni del presente atto e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **621.900,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
  - in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la decadenza dei requisiti richiesti e si procederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione;
12. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
13. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 05/07/2034** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
14. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
  - o la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.), che deve essere tenuto a disposizione ad esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;

15. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
16. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
  - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
  - presentare al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
  - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
17. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11.
18. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
19. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
20. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
21. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";
22. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia e ne sarà consegnata al proponente una copia.
23. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e Energia  
di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Anna Maria Manzieri**

## ALLEGATO RIFIUTI

Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO), e impianto localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO)

### REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

### PARTE DESCRITTIVA

La ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162, in Comune di Mirandola (MO) (di seguito: Ditta), è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo, bonifica o demolizione) con un processo di lavaggio per l'ottenimento di aggregati riciclati (EoW), conformi alle norme UNI di settore (soil washing) situato in Via Statale Nord 162, Comune di Mirandola (MO).

L'impianto in esame è collocato all'interno del fabbricato 15 bis, nell'area produttiva di ACR Reggiani, in cui è predisposto un ufficio che verrà utilizzato per la registrazione dei carichi in entrata ed uscita e la gestione dell'impianto.

La pesatura dei mezzi in ingresso all'impianto viene effettuata mediante pesa già esistente, impiegata anche dall'attiguo impianto di frantumazione inerti, con cui condivide anche la strada di accesso. I flussi dei mezzi in entrata ai due impianti sono separati in quanto ogni mezzo ingressato è provvisto di Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), dove compare nel campo del Destinatario l'indicazione dell'impianto di destino, che quindi ne identifica la destinazione corretta. Inoltre, dopo pesatura del mezzo, la "bindella" generata viene allegata al FIR ed il mezzo viene accompagnato dall'operatore nella zona di scarico, così in fase di uscita viene chiusa la pesata con la "bindella corretta allegata al FIR. La registrazione di tutti i movimenti viene fatta attraverso un software gestionale (ECOS E-ONE) che consente di identificare e dividere i flussi dei 2 impianti.

La potenzialità complessiva autorizzata dell'impianto è pari a 45.000 t/anno di rifiuti in ingresso distinguibili in:

170504, terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;

170904, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;

191302, rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01.

Trattasi in generali di rifiuti solidi non pericolosi, ovvero inerti derivanti da attività di scavo, demolizione e/o bonifica.

In estrema sintesi l'impianto di trattamento consente di recuperare da alcune tipologie di rifiuti inerti, materiali a pezzatura omogenea quali ghiaie [30÷150 mm], ghiaie fini [2÷30 mm] e sabbie [0,063÷2 mm], che previo specifici test analitici, potranno essere gestiti quali *EoW*. Gli scarti prodotti dal processo verranno o mandati in testa all'impianto e/o smaltiti presso impianti esterni.

Con l'istanza di modifica prot. n. 195906 del 04/11/2025 la Ditta ha proposto una variante del progetto approvato che prevede un'ottimizzazione della logistica degli stoccaggi previsti nelle baie esterne senza aumenti ai quantitativi di stoccaggio massimi istantanei ed annuali ad oggi autorizzati; sono inoltre state trasmesse le planimetrie relative all'impianto aggiornate a seguito della progettazione esecutiva dei macchinari autorizzati.

La progettazione esecutiva dell'impianto propone infatti un'ottimizzazione della gestione degli stoccaggi: le n. 4 baie esterne lato Nord autorizzate saranno accorpate in n. 2 uniche baie preposte al solo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, a cui si aggiungerà un corpo esterno di nuova realizzazione suddiviso in n.6 tunnel preposti allo stoccaggio delle frazioni in uscita, collocato in adiacenza al lato Sud del Fabbricato 15 bis esistente. Inoltre, non

saranno più predisposte le due baie adibite allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'interno del capannone, con evidente separazione più efficace tra i flussi in entrata ed i flussi in uscita.

*Nella configurazione di progetto* l'impianto sarà costituito principalmente dalle seguenti sezioni di processo:

- sezione di alimentazione, vagliatura grossolana,
- sezione di lavaggio, vagliatura e separazione granulometrica,
- sezione di ciclonatura primaria e frizionamento sabbie,
- sezione di ciclonatura secondaria,
- sezione di trattamento acque,
- sezione di disidratazione meccanica dei fanghi.

L'impianto è dimensionato per il trattamento di 30 t/h di terreni contaminati con umidità max pari al 25% da cui si ricaveranno materiali con la seguente classificazione:

- 50% ghiaie
- 40% sabbie
- 10% limi.

Nel dettaglio, i rifiuti vengono alimentati mediante pala alla tramoggia di carico dell'impianto che presenta una griglia vagliante per separare la frazione più grossolana (pezzatura maggiore di 150 mm) ed un sottostante nastro dosatore dotato di pesa integrata ed alimentato da inverter.

Il materiale a pezzatura maggiore di 150 mm viene stoccato in un'area dedicata [baia C2]; il Gestore è autorizzato all'utilizzo di un trituratore mobile o di una benna frantoio (macchina operatrice accessoriata), di cui si prevede un utilizzo saltuario, limitato a una volta al mese, al fine di ridurre la pezzatura della frazione grossolana: una volta ridotta la pezzatura, il materiale potrà essere reimpresso in testa all'impianto di trattamento; in alternativa sarà smaltito come rifiuto con codice EER 19 12 12.

Il materiale avente pezzatura minore di 150 mm viene addotto all'impianto di trattamento, tramite un sistema di nastri trasportatori, che lo invia dapprima ad un separatore magnetico per allontanare i materiali ferrosi a recupero e, successivamente, all'impianto di lavaggio terre.

L'impianto di lavaggio terre è costituito da una botte di lavaggio cilindrica rotante a 2 camere: al materiale trasportato al suo interno viene aggiunta acqua (depurata presso l'impianto di depurazione chimico-fisico), ed il tutto viene mescolato da pale che fanno avanzare il materiale. In particolare, la prima macchina è la sfangatrice a palette che effettua il lavaggio del materiale per separare gli inquinanti trasferendoli nella parte liquida/fangosa; la frazione a pezzatura compresa tra 30-150 mm, denominata "Ghiaia", è avviata allo stoccaggio a terra nella baia C4.

La frazione costituita da materiale di pezzatura media tra 2-30 mm (ghiaino) invece passa allo stadio successivo, ovvero viene trasferita su una recuperatrice a coclea per un ulteriore lavaggio e infine allo stoccaggio a terra nella baia C3.

La frazione del materiale fine < 2 mm (sabbia, limi e argille) viene trasferita in un ciclone primario, che provvede ad un primo lavaggio e successivamente alla fase di attrizione, in cui viene ulteriormente e energicamente lavato: qui le particelle solide sfregano con intensità l'una contro l'altra fino a provocare l'erosione della loro superficie e con l'aggiunta di acqua di processo, liberano l'inquinante. La frazione sabbiosa proveniente dalla cella di attrizione viene trasferita su un secondo idrociclone in cui viene di nuovo lavata e il taglio a pezzatura fine 0,063 - 2 mm, "sabbia", viene disidratato e stoccato in cumulo nella baia C6.

La frazione liquida (acqua, limi, argille), in uscita dal secondo idrociclone assieme a quella proveniente dal primo idrociclone, viene trasferita a un vaglio rotante (rotostaccio) che toglie i materiali flottanti leggeri che terminano nello stoccaggio a terra degli scarti (baia C5). Le acque di processo cadono invece nella vasca di rilancio integrata al rotovaglio per proseguire alla sezione trattamento acque.

In sintesi, il materiale in uscita consisterà in tre prodotti a granulometria omogenea quali:

- sabbie e materiali fini di pezzatura minore 2 mm (Sabbia)
- materiali a grana media ed uniformi, di pezzatura compresa tra 2 e 30 mm (Ghiaino)
- materiale grana grossa, di pezzatura compresa tra 30 e 150 mm (Ghiaia)

Nello scenario di progetto, con la creazione dei nuovi tunnel si rendono disponibili n. 3 tunnel, denominati C7, C8 e C9, per lo stoccaggio delle MPS. Si conferma che anche nello scenario di progetto i lotti di EoW saranno costituiti da materiali aventi la medesima pezzatura e di volumetria massima complessiva pari a 320 m<sup>3</sup>.

I tunnel sono progettati con una struttura di fondazione in cemento armato gettato in opera, come anche le pareti verticali, mentre le coperture saranno in lastre predalles prefabbricate con getto di chiusura in opera. I portoni che delimiteranno gli accessi ai tunnel sono del tipo porte rapide ad impacchettamento verticale, costituite da un telo in

polietilene ad alta densità con gambali in acciaio, quadro comandi di azionamento e fotocellule di sicurezza. I tunnel C3-C4 e C6, che riceveranno le materie prime secondarie in uscita dalla macchina lavatrice sono collegati dal capannone 15 bis da nastri trasportatori tramite apposite aperture realizzate nei tamponamenti della struttura esistente e nelle pareti in cemento armato. Saranno poi fissate sulle pareti con idonee piastre e tasselli per garantire un corretto ancoraggio strutturale. Alla conclusione dei lavori, tali aperture saranno tamponate.

Si conferma altresì l'altezza massima di stoccaggio rifiuti e/o MPS sarà massimo pari a 4 m e l'altezza dei muri perimetrali delle baie sarà di 6 m, ovvero 2 metri superiori all'altezza massima di stoccaggio rifiuti.

I diversi lotti di EoW saranno mantenuti separati e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero di lotto relativo alla dichiarazione di conformità e le date di inizio e fine della sua formazione.

L'EoW sarà stoccato nei tunnel in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione in cemento presenti.

La classificazione di EoW avviene nel rispetto della normativa prevista: il materiale, dopo controlli analitici risultati conformi, potrà essere commercializzato come EoW; in caso contrario verrà gestito come rifiuto.

L'EoW prodotto ed in attesa delle analisi per la determinazione della conformità, avrà una collocazione nei tunnel denominati C3-C4-C6 ed una cartellonistica dedicata (es.: EoW in attesa di analisi); entrambe le casistiche potrebbero coesistere all'interno di una stessa baia, sotto forma di cumuli distinti.

Ottenuti i risultati dei certificati analitici, il lotto di MPS sarà spostato nel rispettivo tunnel per essere commercializzato (C7-C8 e C9). L'EoW uscirà dall'impianto congiuntamente con le dichiarazioni di conformità redatte e firmate in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e gli altri documenti necessari.

In merito ai quantitativi dedicati allo stoccaggio D15, a seguito di richiesta formulata da ARPAE ST nel corso del procedimento, il Gestore ha convenuto di adibire una sola baia delle due in progetto (A1) allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso per la sola operazione D15 ed è pertanto stato rivalutato così anche il quantitativo massimo per lo stoccaggio istantaneo in D15 in funzione della nuova volumetria della singola baia in 390 m<sup>3</sup>, ovvero 585 t.

La Ditta è quindi autorizzata per le seguenti operazioni:

- l'operazione *R13* (messa in riserva), consiste nella fase di stoccaggio provvisorio propedeutica al successivo trattamento svolto presso l'impianto o, in caso di fermi prolungati, allo stoccaggio per il successivo conferimento ad impianto terzi;
- l'operazione *D15* è richiesta per lo stoccaggio di materiale non conforme al trattamento in attesa di smaltimento in discarica o altro destino; per esempio se, in seguito ad un intervento di bonifica, nel terreno ingressato per il trattamento a recupero, si rinvenga un lotto o quantitativi non idonei al trattamento. Questi necessiteranno di essere stoccati in baia dedicata in attesa di smaltimento esterno. In virtù di ciò, il Gestore è autorizzato per i quantitativi che corrispondono allo stoccaggio massimo istantaneo previsto nella sola baia A1, per un quantitativo massimo istantaneo di 585 t.
- l'operazione *R5* è riconducibile all'impianto di *Soil Washing*, ovvero al trattamento di lavaggio delle terre e rocce da scavo per la produzione di aggregato recuperato utilizzando rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione;

#### EoW ed EoW caso per caso

Nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024 la ditta è stata autorizzata alla produzione di aggregato recuperato (EoW) recuperando rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione; il codice EER 17 09 04 era elencato al punto 1 nella Tabella 1 dell'allora vigente Decreto n.152/2022, mentre, per i rifiuti aventi codici EER 17 05 04 e 19 13 02 non risultava applicabile lo stesso Decreto n.152/2022, pertanto i prodotti in uscita dall'operazione di recupero R5 sono da intendersi EoW riconducibili all'art. 184 ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006, ovvero la tipologia di cessazione della qualifica di rifiuto ricade nel "caso per caso", per i quali è stata svolta apposita istruttoria nel corso del procedimento che ha portato al rilascio dell'autorizzazione sopraccitata.

Il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, entrato in vigore il 26/09/2024, abroga e sostituisce il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 n. 152, e con prot. n. 40701 del 03/03/2025 la Ditta ha presentato istanza di adeguamento al DM 127/2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il Gestore, nella documentazione presentata, si è correttamente posizionato nei confronti della normativa vigente, in particolare, per il rifiuto inerte codice EER 17 09 04, rientrante nel D.M. 127/2024, il Gestore dichiara di attenersi al rispetto di quanto previsto dal Decreto, sia per i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso che per le modalità di lavorazione e per i requisiti analitici e non richiesti negli allegati.

Per i rifiuti aventi codice EER 17 05 04 e 19 13 02 che non sono compresi nell'ambito di applicazione del Decreto n. 127/2024, i prodotti in uscita dall'R5 sono da intendersi EoW riconducibili all'art. 184 ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006; pertanto per l'istruttoria tecnica ci si è avvalsi delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 "Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. 152/2006. Rev. Gennaio 2022". In particolare, con riferimento alle linee guida sopra citate, il caso in esame ricade sempre nella casistica riportata al punto 3 della Tabella 4.3, ovvero: "Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/98 o D.M. 161/02 o D.M. 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)" in cui le valutazioni previste dalla medesima tabella riguardano "[...] la compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a); Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)".

La prima condizione (lettera c) si ritiene verificata se l'aggregato riciclato (EoW) che si forma dal trattamento in oggetto, in funzione degli usi previsti, risulterà conforme alle specifiche tecniche e prestazionali indicate alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del D.M. 127/2024. La seconda condizione (lettera d) si ritiene verificata se l'EoW risulterà conforme alle analisi previste dal D.M. 127/2024, ovvero conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 e dal test di cessione di cui all'Allegato 3 del D. M. 186/06.

Il gestore ha inoltre dichiarato che gli usi previsti sono quelli indicati all'Allegato 2 del D.M. 127/2024; pertanto ogni lotto di aggregato riciclato, in funzione degli usi previsti, dovrà risultare conforme alle specifiche tecniche e prestazionali indicate alla Tabella 5 dell'Allegato 2 ed a quelle richieste per la Marcatura CE.

In considerazione del fatto che i rifiuti possono essere generati da attività di bonifica di ex punti vendita carburanti, ARPAE ST ritiene opportuno confermare la richiesta che i parametri da ricercare per la dichiarazione di conformità degli EoW prodotti siano implementati con gli analiti contenuti all'interno delle benzine, non presenti nel set analitico del Decreto 127/2024, quali MTBE ed ETBE.

Considerato che il parere di ARPAE ST riporta che, per tali analiti, i limiti da prendere a riferimento sono quelli proposti dall'ISS: nei suoli verde pubblico e residenziali è di 10 mg/kg s.s. e per i suoli industriali è di 250 mg/kg ss (Parere del 2001 n. 57058 IA/12), tenuto conto di quanto riportato nella risposta del MASE a interpello della Provincia di Novara ("chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto a materiali conformi a CSR o ai valori di CSC) che, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima "una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui deve essere utilizzata", il limite da prendere a riferimento non può essere altro che 10 mg/kg s.s.

Inoltre, il gestore dovrà adeguare il sistema di gestione aziendale (in particolare il Manuale della qualità, documento codificato come RLTR\_000\_0\_01 rev. 00 del 31/7/2023) in funzione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

VISTA ed esaminata la documentazione trasmessa con l'istanza per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 e le relative integrazioni;

VISTA ed esaminata la documentazione trasmessa dalla Ditta relativa all'adeguamento delle operazioni di recupero con produzione di aggregato recuperato al Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127;

VISTI i pareri espressi all'interno della conferenza dei servizi e visto il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi dai quali non sono emersi motivi ostativi all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti alle seguenti condizioni:

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, A.C.R. di Reggiani Albertino Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

**R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

**R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

**D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

- sono ammessi il recupero R5, il deposito preliminare D15 e la messa in riserva (R13) funzionale all'operazione di recupero R5, per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R13 FUNZIONALE ALL'OPERAZIONE R5		Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE D15	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R5/D15
		m <sup>3</sup>	t		
RIFIUTI NON PERICOLOSI		m <sup>3</sup>	t	t	t/a
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;				
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01				
<b>TOTALE</b>		<b>775 m<sup>3</sup></b>	<b>1.163 t</b>	<b>585 t.</b>	<b>45.000</b>

- Il quantitativo massimo annuale di rifiuti in ingresso nell'impianto è fissato in 45.000 tonnellate di cui un massimo di 13.500 t per l'operazione D15.

- Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti autorizzati per l'operazione D15 è di 585 t.

- L'operazione D15 autorizzata è da intendersi funzionale al successivo conferimento diretto ad altri impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati.

- L'operazione R5 autorizzata consiste nella vagliatura, lavaggio, separazione granulometrica ed eventuale macinazione, finalizzata ad ottenere EoW costituito da aggregato recuperato utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127.

7. La Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti; devono essere sempre rispettati e verificati i requisiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto, con particolare riguardo ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso (codice specchio), come da normativa vigente, inoltre deve essere verificata l'assenza di amianto.
8. E' vietata la miscelazione dei rifiuti, sia in fase di deposito che di lavorazione.
9. I rifiuti devono essere stoccati esclusivamente al coperto nelle aree appositamente predisposte e nelle baie definite nella planimetria: "Tav. N - Planimetria con indicazione degli stoccaggi previsti in impianto - Rev. Gennaio 2026" allegata al presente atto; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento.
10. Ciascuna baia destinata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere dotata di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto in ingresso e l'operazione di recupero o smaltimento (R13 o D15) al quale gli stessi sono destinati.
11. I rifiuti devono essere stoccati nelle baie in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione in cemento presenti.
12. E' consentito l'utilizzo di impianto di triturazione mobile (frantoio mobile o benna frantumatrice) per la riduzione volumetrica della frazione grossolana (>150 mm) dei rifiuti solidi in ingresso ai fini della loro introduzione nel processo di trattamento. L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente nell'area prevista nella planimetria "Tav. D2 - Planimetria con indicazione dei flussi interni - Rev. Gennaio 2026". L'utilizzo in area esterna non è consentito.
13. I rifiuti prodotti devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06.
14. La fase di raccolta del rifiuto costituito dalla frazione fine, quando non contenuta in cassoni, deve essere effettuata con modalità che impediscano possibili riversamenti del rifiuto stesso all'esterno dell'area di stoccaggio.
15. Al fine di meglio definire il percorso di classificazione del rifiuto in ingresso, i formulari di identificazione devono contenere specifiche informazioni sulla provenienza dei rifiuti (impianti di distribuzione carburanti o depositi, dismessi o attivi, siti contaminati già sottoposti a caratterizzazione, interventi in seguito a incidenti, sversamenti, manutenzione, ecc...).
16. La registrazione di tutti i movimenti deve avvenire attraverso un software che garantisca in maniera certa l'identificazione e divisione dei flussi dei rifiuti afferenti ai due 2 impianti di trattamento rifiuti presenti all'interno del perimetro aziendale aventi la medesima pesa ed ufficio di registrazione.
17. Deve essere garantita la piena e completa tracciabilità dei lotti di EoW costituiti, in particolar modo dovrà essere possibile risalire ai rifiuti che li hanno generati.
18. Per i rifiuti inerti rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 127/2024, il Gestore deve attenersi al rispetto di quanto previsto dal Decreto, sia per i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso che per le modalità di lavorazione e per i requisiti richiesti negli allegati.
19. I lotti di EoW devono essere costituiti da materiali aventi la medesima pezzatura e di volumetria massima complessiva pari a 320 m<sup>3</sup>.
20. I diversi lotti di EoW devono essere mantenuti separati e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero di lotto relativo alla dichiarazione di conformità e le date di inizio e fine della sua formazione.
21. L'EoW dovrà essere stoccato nelle baie in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione in cemento presenti.

22. La classificazione di EoW deve avvenire nel rispetto della normativa prevista. Il materiale, dopo controlli analitici risultati conformi, potrà essere commercializzato come EoW; in caso contrario dovrà essere gestito come rifiuto.
23. L'EoW prodotto ed in attesa delle analisi per la determinazione della conformità, avrà una collocazione ed una cartellonistica dedicata (es.: EoW in attesa di analisi).
24. Ogni lotto di EoW prodotto dovrà essere caratterizzato attraverso l'esecuzione di:
  - analisi previste alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto Ministeriale 127/2024, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; per questi ultimi il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.;
  - test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006;
  - analisi volte a verificare la conformità alle norme tecniche e prestazionali previste alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 127/2024 in funzione dei suoi successivi utilizzi.
25. Ogni lotto di prodotto finito dovrà:
  - rispettare i parametri individuati alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto Ministeriale 127/2024, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.;
  - rispettare i valori indicati per il test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006
  - essere conforme alle norme tecniche e prestazionali previste alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 127/2024 in funzione dei suoi successivi utilizzi. Per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato si deve fare riferimento alle norme tecniche riportate nella "Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE" del sopra citato decreto.
26. Dovrà essere prodotta per ogni lotto una Dichiarazione di Conformità come previsto all'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 127/2024. I requisiti dei materiali EoW in uscita saranno documentati da certificati di analisi, tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto stesso.
27. Le dichiarazioni di conformità devono essere redatte e firmate in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e trasmesse ad ARPAE con cadenza mensile, per i lotti ultimati nel mese. Inoltre, devono contenere la denominazione del prodotto e la descrizione dell'uso specifico che viene previsto e dovranno indicare il lotto di riferimento, il numero progressivo e la data. Le dichiarazioni di conformità devono essere raccolte nei fascicoli dei documenti relativi ad ogni lotto di produzione, unitamente alle certificazioni delle analisi e delle prove di controllo dei prodotti EOW.
28. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW devono essere conservati per un periodo di 5 anni presso l'impianto o altra idonea sede.
29. I campionamenti e le verifiche dei materiali prodotti, come per i rifiuti in ingresso (eventuale), devono essere effettuati avvalendosi di laboratori certificati o di personale interno adeguatamente formato che devono rispettare le metodiche previste dalle norme tecniche di settore e mantenere agli atti i verbali di campionamento ed i documenti che attestino la conformità di tali prove, da esibire in fase di controllo.
30. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per mantenere la tracciabilità del prodotto e per verificarne le tempistiche di permanenza all'interno dell'impianto di recupero.
31. Gli utilizzi al suolo del prodotto generato non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
32. Durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti e/o EoW devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
33. Nelle zone di deposito dei rifiuti prodotti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione degli eventuali contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio.
34. Il Gestore è tenuto a revisionare il proprio Manuale della qualità e le procedure aziendali aggiornandolo con le prescrizioni impartite nell'autorizzazione e comunque tutte le volte che vi saranno aggiornamenti normativi.

35. Il Gestore è tenuto a mantenere pulite ed ordinate le aree di stoccaggio esterne ed interne dell'impianto.
36. Dovrà essere garantita una idonea viabilità all'interno dell'impianto al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali.
37. Prima della messa in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà adeguare il sistema di gestione aziendale (in particolare il Manuale della qualità, documento codificato come RLTR\_000\_0\_01 rev. 00 del 31/7/2023) in funzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

## ALLEGATO EoW

Codici EER rifiuti in ingresso: 17 05 04 e 19 13 02

Processo di recupero - R5

Nome prodotto/oggetto EoW - Aggregato recuperato

### - CONDIZIONI -

- A) I prodotti ottenuti sono aggregati recuperati conformi ai criteri di cui all'allegato 1 del Decreto Ministeriale 127/2024 e utilizzabili esclusivamente per gli usi specifici elencati nell'allegato 2 del medesimo decreto.
- B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è destinato è il mercato dei materiali per l'edilizia.
- C) La conformità del prodotto a *standard tecnici*, viene definita dalla seguente normativa tecnica di riferimento: in funzione degli usi previsti, il prodotto dovrà risultare conforme alle specifiche tecniche e prestazionali indicate alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 127/2024.
- D) Per quanto riguarda la conformità dei prodotti a *standard ambientali*: l'EoW dovrà risultare conforme ai limiti previsti alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto Ministeriale 127/2024, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; (il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.) e i limiti previsti per il test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006.

La Ditta deve mantenere presso l'impianto la documentazione aggiornata ai fini delle verifiche che potranno essere svolte dagli enti competenti.

Si precisa che *non si tratta* di una attività sperimentale.

### - CRITERI -

- A) Ai fini dell'utilizzo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato, i rifiuti ammessi a tale processo sono i rifiuti individuati dai codici:

EER 19 13 02 aventi le seguenti caratteristiche: rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

EER 17 05 04 aventi le seguenti caratteristiche: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, anche provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica

#### *Controllo documentale e visivo dei rifiuti in ingresso*

Tutti i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere sottoposti, prima del conferimento, ad una procedura di controllo atta a verificare la corrispondenza delle caratteristiche del materiale al trattamento che subirà in impianto e la conformità documentale previa acquisizione della scheda di attribuzione del codice EER inviata dal produttore. L'automezzo in ingresso all'impianto viene inviato alla pesa per la determinazione della quantità di materiale conferito; l'Ufficio Accettazione verifica, prima di consentire lo scarico, la documentazione di movimentazione dei rifiuti e, in caso di esito positivo, ne autorizza l'inoltro allo scarico. Il controllo documentale consiste sostanzialmente nella verifica della documentazione di accompagnamento del rifiuto, nell'accertamento dell'esistenza dell'accordo con il fornitore e nella verifica della possibilità di conferimento. Una volta ritenuto idoneo lo scarico in impianto, l'automezzo, a seconda della tipologia di rifiuto trasportato, procederà verso le apposite baie presenti nell'area di stoccaggio.

Eventuali criticità e non conformità rilevate in fase di scarico sul materiale conferito vengono registrate a sistema e, se necessario, viene attivata la procedura per il respingimento totale o parziale del carico.

- B) L'attività di recupero consiste in:

- alimentazione, vagliatura grossolana,

- lavaggio, vagliatura e separazione granulometrica,
  - ciclonatura primaria e frizionamento sabbie,
  - ciclonatura secondaria
- C) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente dovrà:
- essere conforme alle norme tecniche e prestazionali previste alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 127/2024 in funzione dei suoi successivi utilizzi. Per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato si farà riferimento alle norme tecniche riportate nella "Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE".
  - rispettare i parametri individuati alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto Ministeriale 127/2024, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.;
  - rispettare i valori indicati per il test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006
- D) Prima della messa in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà adeguare il sistema di gestione aziendale (in particolare il Manuale della qualità, documento codificato come RLTR\_000\_0\_01 rev. 00 del 31/7/2023) in funzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- E) Ogni lotto di prodotto è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati nell'allegato Dichiarazione di Conformità. I requisiti dei materiali EoW in uscita saranno documentati da certificati di analisi, tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto stesso. La dichiarazione di conformità deve riportare il nome del prodotto, la descrizione dell'uso specifico previsto, nonché il numero del lotto di riferimento.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione numero (n.lotto):		Anno:	
---------------------------------	--	-------	--

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:**

<b>Denominazione sociale:</b>		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
<b>Impianto di recupero unità locale:</b>		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Autorizzazione/ente rilasciante		Data di rilascio

**ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:**

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127;
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva tabella:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (allegato 2)
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	a) b) c) d) e) f) g) h) i)
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo	a) b) c) d) e) f) g) h) i)
UNI EN 13139: Aggregati per malta	a)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> <li>e)</li> <li>f)</li> <li>g)</li> <li>h)</li> <li>i)</li> </ul>
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	<ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> <li>e)</li> <li>f)</li> <li>g)</li> <li>h)</li> <li>i)</li> </ul>
UNI EN 13055: Aggregati leggeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> <li>e)</li> <li>f)</li> <li>g)</li> <li>h)</li> <li>i)</li> </ul>
UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie	<ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> <li>e)</li> <li>f)</li> <li>g)</li> <li>h)</li> <li>i)</li> </ul>
UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> <li>e)</li> <li>f)</li> <li>g)</li> <li>h)</li> <li>i)</li> </ul>
UNI EN 13108: Miscele bituminose - Specifiche del materiale. parte8: Conglomerato bituminoso di recupero	<ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> <li>e)</li> <li>f)</li> <li>g)</li> </ul>

	h) i)
--	----------

**e dichiara infine:**

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma e timbro del produttore EoW)

*L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**